Legge del 29/12/2022 n. 197 -

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - supplemento ordinario

Articolo 1-com126

Articolo 1-com127

Articolo 1-com128

Articolo 1-com129

Articolo 1-com130

Articolo 1-com131

Articolo 1 Comma 126 -

In vigore dal 01/01/2023

126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,</u> sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) e' inserita la seguente:
- « c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali caratteristiche e funzioni »;
- b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
- « 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».

Torna al sommario

Articolo 1 Comma 127 -

In vigore dal 01/01/2023

127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attivita', comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

Torna al sommario

Articolo 1 Comma 128 -

In vigore dal 01/01/2023

- 128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente</u> della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
- 1) alla rubrica, la parola: « c-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
- 2) al comma 2, primo periodo, la parola: « c-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
- b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:
- 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonche' per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1, »;
- 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
- « 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</u>, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del <u>comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</u> »;
- 3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</u>, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non e' ammessa »;
- 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- « 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' »;
- 5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
- « 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti »;
- 6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite dalle seguenti « , rapporti o cripto-attivita' »;

- 7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;
- 8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;
- c) all'articolo 7:
- 1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
- 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
- « 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle criptoattivita', il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma »;
- 3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
- « 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo »;
- 4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole « , rapporti e cripto-attivita' »;
- 5) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
- « 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e criptoattivita' prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' »;
- d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « c-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».

Torna al sommario

Articolo 1 Comma 129 -

In vigore dal 01/01/2023

- 129. Al <u>decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 4 agosto 1990, n. 227</u>, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i) e i-bis) » e dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

- b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;
- c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita', al primo periodo, le parole: « ovvero attivita' estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , attivita' estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita' » e, al secondo periodo, le parole: « e delle attivita' estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « , delle attivita' estere di natura finanziaria e delle cripto-attivita' ».

Torna al sommario

Articolo 1 Comma 130 -

In vigore dal 01/01/2023

130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Torna al sommario

Articolo 1 Comma 131 -

In vigore dal 01/01/2023

- 131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 22</u> <u>dicembre 1986, n. 917</u>, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
- « 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».

Torna al sommario